

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione di un
“Impianto fotovoltaico connesso in rete a servizio dell'Istituto di Ricerche
Biogem s.c. a r.l.
avente potenza minima di 245,44 kWp su una superficie disponibile di 1566,86 m²”
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. C, art. 55 e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

CHIARIMENTI

***QUESITO N.1**

Essendo la nostra Impresa qualificata SOA con certificato per prestazione di progettazione e costruzione fino alla cl. III-bis, ergo sufficiente a partecipare come impresa singola senza indicare nessun professionista esterno; sono a chiederle se i documenti dell'offerta tecnica oltre a quelli dell'offerta tempi di esecuzione ed offerta economica sono da far firmare solo dal concorrente? (sul bando/disciplinare è indicato di far firmare detti documenti sopra indicati anche da un professionista abilitato?. Penso si riferisca esclusivamente nel caso venga indicato). Oppure devo far firmare tali documenti da un ingegnere abilitato dipendente dell'impresa? Oppure da un Ns. direttore Tecnico?

CHIARIMENTO N.1

Indipendentemente dal possesso dell'attestazione SOA, sia anche essa per prestazioni di costruzione e progettazione, tutta la documentazione che nel bando viene richiesta a firma di un professionista abilitato (come ad es. per il cronoprogramma) a pena di esclusione essa dovrà essere presentata in tal modo. Perciò nel caso di specie ai fini dell'ammissione, i documenti da produrre potranno essere sottoscritti sia dall'ingegnere abilitato dipendente dell'impresa che dal Direttore Tecnico in possesso dei requisiti richiesti dal bando al punto V.4.

***QUESITO N. 2**

In riferimento al bando di gara per la realizzazione e progettazione definitiva ed esecutiva di un impianto fotovoltaico di potenza da **245,44 kWp** relativamente ai requisiti che deve possedere il progettista, tale figura può essere assunta dal responsabile tecnico dell'impresa che partecipi alla gara come esecutore dei lavori?

CHIARIMENTO N. 2

La norma dell'art 90, comma 7 del dlgs. 163 del 2006 stabilisce che: "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali". Ciò premesso e tenuto di quanto disciplinato dal bando, i progettisti indicati o associati devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione ai sensi dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. negli appositi albi professionali di appartenenza;

b) avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi ai lavori appartenenti alla categoria a cui si riferiscono le attività del presente bando, per almeno pari importo;

nel caso di specie si può chiaramente desumere che se il responsabile tecnico dell'impresa, anche esecutore dei lavori, è in possesso dei requisiti per la progettazione nulla osta a che tale soggetto possa essere indicato come progettista dell'appalto.

***QUESITO N. 3**

Come richiesto dal bando al punto XI.3 la busta n. 2 deve contenere Progetto Definitivo redatto ai sensi dell' art. 93 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e Progetto Esecutivo redatto ai sensi dell'art.93 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 (oltre ai elaborati richiesti dalla stazione appaltante). Facendo riferimento agli elaborati che costituiscono il Progetto esecutivo, è previsto nel caso di realizzazione di strutture, la redazione di calcoli esecutivi delle strutture da realizzare. A tal proposito per un corretto dimensionamento delle strutture occorre relazione Geotecnica redatta da tecnico preposto di cui non risulta presente nell'elenco degli elaborati (sarebbe strano che ci fosse dato che ? un preliminare), la stessa deve essere allegata alla documentazione da inviare al genio civile territorialmente competente e per tanto necessiterebbe di effettuare sondaggio. Tenuto conto di ciò le chiedo quindi:

a) E' causa di esclusione qualora si producesse tale elaborato come calcolo preliminare e non come calcolo esecutivo?

b)Il progetto esecutivo e quello definitivo devono essere distinti? (ovvero nelle tavole occorre indicare se ? Progetto Definitivo e/o Progetto Esecutivo)

CHIARIMENTO N. 3

In ottemperamento delle disposizioni del d.lgs n.163 del 2006 e successivo regolamento attuativo n. 207 del 2010, i concorrenti dovranno predisporre un unico progetto, esecutivo e cantierabile, rispondente alle norme dettate da TITOLO II, SEZ. IV articoli 33 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con indicazione del titolo sul frontespizio "PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO".

Nella relazione di calcolo delle pensiline (B10) la Stazione appaltante mette a disposizione, pubblicando sul sito www.biogem.it, la relazione "Geotecnica" afferente all'area oggetto di intervento. [Rinvio al link](#)

***QUESITO N. 4**

Siamo a chiedervi alcune delucidazioni in merito al bando di gara procedura aperta – Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un: Impianto fotovoltaico connesso in rete a servizio dell'Istituto di Ricerche Biogem s.c.a r.l. avente potenza minima di 245,44 kWp su una superficie disponibile di 1566,86 m²"

1) All' art. 54 del Capitolato Tecnico Prestazionale si riporta che "Saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria anche gli oneri e gli adempimenti burocratici legati alla connessione alla rete elettrica di distribuzione, gli oneri e gli adempimenti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), nonché tutti gli altri oneri e le procedure autorizzative legate all'entrata in esercizio dell'impianto (Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, DIA, PAS, Acquisizione pratiche per l'Ufficio Tecnico del Comune di Ariano Irpino) e all'adeguamento delle strutture per effettuare in sicurezza gli interventi di manutenzione.

Vorremmo pertanto conferma del fatto che l'edificio su cui verrà installato l'impianto fotovoltaico non rientra tra le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi. Inoltre vorrei conferma del fatto che l'impianto che andremo ad installare non accederà agli incentivi del GSE e che pertanto non sarà necessario espletare le pratiche per il GSE.

2) Dovendo predisporre i documenti necessari per la presentazione del progetto al genio civile, sono a richiederle la relazione di calcolo strutturale dell'edificio e gli elaborati grafici di riferimento.

3)Infine, sono a richiederle una planimetria con l'impianto di illuminazione esistente al fine di poter valutare un intervento volto alla sostituzione delle apparecchiature esistenti con corpi illuminanti a led.

CHIARIMENTO N. 4

L'Istituto di Ricerche Biogem scarl non è soggetto alla normativa di prevenzione incendi e di conseguenza non necessita di alcun CPI.

L'impianto che si andrà a realizzare non accede al meccanismo di incentivazione previsto dal Decreto Interministeriale del 5 luglio 2012 (V conto energia) ma ciò non esime i concorrenti dal dover predisporre tutte le attività, documentazioni necessarie a garantire la produzione dell'energia elettrica (come ad esempio richiesta Enel adeguamento cabina elettrica, istanza per accedere al ritiro dedicato).

Per il secondo punto del quesito n. 4 si rinvia al chiarimento n.3.

Per il punto B12 si allega un elenco indicante i corpi illuminanti. [Rinvio al link](#)

***QUESITO N. 5**

Chiarimenti in riferimento ai requisiti che deve possedere il progettista.

Nel bando al punto V.4, si chiede: avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi ai lavori appartenenti alla categoria a cui si riferiscono le attività del presente bando, per almeno pari importo.

Gradirei sapere se è necessario aver progettato un solo lavoro pari all'importo della gara, o può andare bene la somma dei vari lavori portati a termine dal 2009 al 2013.

CHIARIMENTO N. 5

Il requisito previsto dal bando al punto V.4 lettera - b è ottemperato anche nel caso in cui i lavori svolti dal progettista (nell'ambito delle categorie previste dal bando), nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, aggregati danno come risultato la somma dell'importo posto a base d'asta.

***QUESITO N. 6**

In riferimento al bando di gara per la realizzazione e progettazione definitiva ed esecutiva di un impianto fotovoltaico di potenza da 245,44 kWp, relativamente ai requisiti che deve possedere il progettista, iscritto ai sensi dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. nell'apposito albo professionale di appartenenza, si chiede se, ai fini del raggiungimento degli importi minimi di cui al p.to b) della sezione V.4 possano essere fatti valere gli importi relativi a progetti di impianti di illuminazione a servizio di infrastrutture viarie, realizzati in qualità di progettista interno, alle dipendenze di una SPA.

CHIARIMENTO N. 6

Il presente bando di gara ha ad oggetto la realizzazione e progettazione definitiva ed esecutiva di un impianto fotovoltaico di potenza da 245,44 kWp.

I requisiti minimi richiesti per i progettisti sono disciplinati al punto V.4 del bando, in cui si stabilisce alla lettera - a l'obbligo dell'iscrizione all'albo dei professionisti e alla lettera - b l'obbligo di aver svolto nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando progettazioni di entità almeno uguale all'importo posto a base d'asta.

Tale ultimo requisito è ottemperato anche nel caso in cui i lavori svolti dal progettista (nell'ambito delle categorie previste dal bando, quindi non nel caso di progetti di illuminazione), nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, aggregati danno come risultato la somma dell'importo posto a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 53, comma 3, art 79 comma 7 e art. 91 , del DLgs 163/06 e s.m.i., i soggetti partecipanti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, quindi nullavolta ad essere progettista interno ad una Spa, sempreché si sia in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando.

***QUESITO N. 7**

A pag. 2 del disciplinare di gara sono indicate le categorie prevalenti e scorporabili.

Come indicato da voi, il subappalto è ammesso esclusivamente alla categoria OG1 (esclusa la progettazione), mentre la categoria prevalente non è subappaltabile.

L'art. che disciplina il subappalto è il 118 del D.lgs 163 del 2006, in particolare il comma 2 cita:

“La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota e' riferita all'importo complessivo del contratto”.

E' possibile subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG9, nei limiti previsti dall'articolo sopra citato?

CHIARIMENTO N. 7

L'art 118 del d.lgs. n° 163 del 2006 detta le linee guida per il subappalto nei contratti pubblici, esso enuncia un principio generale secondo cui “i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice siano tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116”. L'articolo 118 del D. lgs 163 del 2006 pone i limiti entro cui la stazione appaltante può ammettere il subappalto, ma non impedisce alla stazione appaltante di porre ulteriori limiti all'utilizzo dello stesso, limiti sindacabili solo sotto il profilo della logicità e ragionevolezza. La giurisprudenza riguardo a tale disciplina ha affermato che il divieto di subappalto per alcune opere (di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 554 del 1999) non implica affatto che le opere diverse da quelle in esso considerate non possano costituire oggetto di un divieto di subappalto imposto dalla stazione appaltante, che intenda garantirsi, il diretto

controllo, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell'impresa chiamata ad eseguire una parte dell'appalto alla quale connette un autonomo ed importante rilievo (Cds Sez. V, sent. n. 3364 del 06-06-2006). Si precisa che nemmeno dal diritto comunitario è prevista alcuna ammissibilità generalizzata del subappalto, garantendo, sempre, la discrezionalità della stazione appaltante. In merito l'articolo 25 della direttiva comunitaria n. 18/2004 si limita a prevedere che l'Amministrazione aggiudicatrice può prevedere l'obbligo di indicare la parti dell'appalto che si intendono subappaltare. Tutto ciò premesso e considerato, la stazione appaltante Biogem al fine di garantire un controllo diretto sulla realizzazione delle opere appartenenti alla categoria prevalente, facendo leva sui poteri attribuiti ad essa dalla legge ha ritenuto opportuno escludere il subappalto nell'ambito del presente gara relativamente alla categoria prevalente.

***QUESITO N. 8**

in relazione al chiarimento di cui al quesito n.7 circa la quota subappaltabile per i lavori appartenenti alla categoria prevalente, osserviamo quanto segue:

l'art.118, al comma 2, prevede come giustamente da Voi richiamato La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.

Da tale articolo si evincono quindi due aspetti:

- tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo;
- per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile.

Orbene il Regolamento con il D.P.R. 207/2010 prevede quanto segue all'art.170, comma 1:

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. (si rammenta che la percentuale è ridotta al 20% in caso di procedura negoziata ai sensi dell' art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 106 del 2011). Da quanto sopra esposto non si ravvedono pertanto ragioni di non prevedere nel bando la possibilità di subappaltare la categoria prevalente OG9, che dovrà essere invece possibile nel limite solito del 30%.

CHIARIMENTO N. 8

Per tutto quanto chiesto si rinvia al chiarimento n.7 da ritenersi qui riportato e trascritto. Inoltre, si precisa: *Tar Sardegna, sez. I, 20 aprile 2007, n. 715*: "Nel caso in cui le norme di gara dispongono espressamente il divieto di subappalto dei lavori oggetto della gara pur senza prevedere la comminatoria della esclusione in caso di violazione di tale divieto, tuttavia, si tratta evidentemente di una esigenza posta a tutela dell'interesse dell'amministrazione a che i lavori vengano svolti direttamente dall'aggiudicatario e non possa essere subappaltato a soggetti di cui non sia stata riscontrata l'idoneità tecnica e la affidabilità, conseguentemente la sua violazione comporterebbe senz'altro l'esclusione dalla gara".

L'articolo 118 del D. lgs 163 del 2006 pone i limiti entro cui la stazione appaltante può ammettere il subappalto, ma non impedisce alla stazione appaltante di porre ulteriori limiti all'utilizzo dello stesso, limiti sindacabili solo sotto il profilo della logicità e ragionevolezza.

AVCP con la deliberazione n. 72 adottata dall'Adunanza del 6 Marzo 2007 stabilisce: "L'amministrazione a tutela del suo primario interesse è libera di introdurre il divieto di subappalto, attraverso la via fissata dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs 163 del 2006, sempreché operi un giusto bilanciamento fra il principio di massima partecipazione alla gara e l'interesse pubblico a che nella fase esecutiva del contratto non si modifichino, con il ricorso al subappalto, gli esiti della procedura selettiva che hanno legittimato l'individuazione di un determinato operatore economico come il più idoneo a soddisfare le esigenze dell'amministrazione".

***QUESITO N. 9**

Vorremmo partecipare alla gara per l'impianto fotovoltaico in raggruppamento VERTICALE, dal momento che la nostra società possiede la OG9 ma non la OG1.

1)In merito a ciò, a pag. 5 del bando, punto V si dice che i "requisiti" devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dalla capogruppo. Il codice (art 92 del DPR 207/2010) dice che in caso di raggruppamento verticale la mandataria deve possedere *solo *i requisiti della categoria prevalente, dunque la frase precedente non sarebbe applicabile.

Inoltre noi interpretiamo tale richiesta intendendo che i requisiti a cui si allude siano SOLO quelli relativi alla progettazione, *NON relativi alla SOA*, giusto?

2) Conseguentemente alla affermazione di prima, la società mandante, quindi non la capogruppo, che dovrebbe svolgere i lavori edili, deve dimostrare di avere i requisiti di progettazione SOLO per la categoria delle opere civili, non anche le opere impiantistiche, ? corretto?

3) Dal momento che noi ci avvarremo per i requisiti di progettazione impiantistica (e, se necessario, edile) del nostro ufficio tecnico, tali requisiti *possono essere posseduti da due professionisti diversi, ma parte dello stesso studio tecnico?*

Se così fosse, le firme sui documenti dovrebbero essere poste da entrambi?

Infine la ISO deve essere posseduta da tutti i membri del raggruppamento? Perché, dal momento che la classe richiesta per la OG1 è la I, di per se la ditta potrebbe anche non averla. Si dice a pag 18 che la ISO deve essere posseduta IN RELAZIONE ALLA FORMA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED ALLA CONSEGUENTE CLASSIFICA DI QUALIFICAZIONE POSSEDUTA: questo mi farebbe pensare che dunque la ditta in possesso della OG1 non sia tenuta ad avere la ISO. E' corretto?

CHIARIMENTO N. 9

Alla pag. 5 del bando di gara si fa riferimento alla progettazione e quindi alla possibilità di partecipazione anche nella forma di associazione tra professionisti.

La partecipazione di una ATI di imprese di tipo verticale è disciplinata nel dettaglio dall'art. 37 del D.lgs. 163 del 2006 e dal regolamento attuativo 207/2010 all'art 92.

Il comma 6 dell'art. 37 cit. prevede che, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art. 40 del Codice degli appalti, devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per le opere scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. In sintesi, dal combinato disposto dei commi 2 e 13 dell'art 37 del Codice degli appalti consegue che, all'atto della partecipazione, deve essere formulata l'indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali poter desumere la quota parte dei lavori che saranno eseguiti da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento: l'indicazione delle quote di partecipazione - e, conseguentemente dei lavori - si rivela, dunque, un requisito di ammissione alla gara e deve provvedersi sin dalla presentazione dell'offerta.

Sulla base delle predette indicazioni preventive e formali, avverrà la verifica della sussistenza della qualificazione SOA.

Infine, per quanto riguarda la progettazione, i requisiti richiesti sono indipendenti dall'impresa, infatti i progettisti, siano essi soggetti esterni o appartenenti allo staff delle imprese partecipanti alla gara, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 163 del 2006 e dei requisiti indicati al punto V.4 del bando.

Si precisa che se la progettazione è realizzata da più professionisti, quindi un progettista edile e un progettista di impianti fotovoltaici, sempreché quest'ultimo negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ha svolto servizi di progettazione di impianti fotovoltaici, per almeno pari importo, sarà necessaria la firma di tutti.

***QUESITO N. 10**

"Volendo partecipare alla gara pur essendo sprovvisto di certificazione ISO, un concorrente può avvalersi della certificazione ISO di una impresa ausiliaria alla quale a tal fine richiederà anche l'avvalimento per l'attestazione SOA?"

CHIARIMENTO N. 10

L'avvalimento è un principio generale e pertanto il suo utilizzo per la prova del possesso delle certificazioni ISO deve essere sempre ammesso.

Tuttavia, sarà onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a "prestare" il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti). Sicché l'avvalimento è ammesso solo in presenza della dimostrazione di una disponibilità concreta degli elementi oggettivi connessi a tale requisito qualitativo (T.A.R. Sicilia 3.2.2010 n. 1383, T.A.R. Lombardia sez. Milano 12.3.2010 n. 612; T.A.R. Marche 3374/2010; T.A.R. Lazio – Latina n. 99 del 09/02/2012 cit.).

Il contratto di avvalimento dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva "concessa" (Consiglio di Stato, sez. III 18/04/2011 n. 2344 cit.).

L'omissione di tale dichiarazione non può che comportare l'esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio – Latina n. 99 del 09/02/2012 cit.) proprio perché l'avvalimento nei requisiti soggettivi di qualità quali il possesso della certificazione di qualità deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2011, n. 2343 cit.), giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza

dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo nondimeno l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati (Consiglio di Stato, sez. V 18/11/2011 n. 6079).

Vale a dire, è onere della concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).

In altri termini, l'impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare, non soltanto verso l'impresa ausiliata, ma anche verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse di cui la prima sia carente. L'impresa ausiliaria, quindi, diventerebbe titolare passivo di una obbligazione accessoria, dipendente rispetto a quella principale dell'impresa ausiliata e tale obbligazione si perfezionerebbe con l'aggiudicazione della gara, di cui seguirebbe le sorti. (Consiglio di Stato, sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5469; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2010, n. 2956.)

A conclusioni praticamente identiche perviene anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture.

***QUESITO N. 11**

In riferimento alla procedura in oggetto, al punto V.4 del Bando di gara vengono definiti i requisiti di progettazione che le imprese partecipanti devono possedere, a pena di esclusione, in proprio o mediante professionisti esterni ad esse associati.

Nel succitato punto vengono definite, ai sensi della Legge n. 143 del 2 Marzo 1949, le classi e le categorie relative ai lavori oggetto di detta procedura di gara dal quale si evince che i requisiti tecnico-economici minimi da possedere sono:

- Euro 160.000,00 di progettazione in Classe I categorie da "a" ad "f";
- Euro 450.000,00 di progettazione in Classe III categorie da "a" a "c".

Più nel dettaglio, la Legge 143/49 stabilisce che sia i lavori relativi alla realizzazione di impianti di generazione dell'energia elettrica, che alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica rientrino nella categoria "a" della Classe III, risultando indistinti.

Si richiede all'Amministrazione Appaltante di chiarire, motivando dettagliatamente la risposta ai sensi della L. 143/49, quali siano i servizi di progettazione che possono essere presi in considerazione per soddisfare i requisiti previsti dal presente Bando.

CHIARIMENTO N. 11

Ai sensi della Legge n. 143 del 2 marzo 1949, la classe nella quale possono essere inseriti i lavori di impianti fotovoltaici è la III/a, non essendo prevista una classe specifica.

Tenuto conto dell'oggetto del bando e del potere discrezionale riconosciuto alle Stazioni appaltanti nella indicazione dei requisiti dei soggetti chiamati a partecipare alle gare d'appalto, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, trasparenza e garanzia di concorrenza, nel caso di specie, la Biogem scrl richiede, in via inderogabile, che i progettisti devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) iscrizione ai sensi dell'art. 90, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. negli appositi albi professionali di appartenenza;
- b) avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi ai lavori appartenenti alla categoria a cui si riferiscono le attività del presente bando, per almeno pari importo.

Precisato che: la legge n.143 elenca in via generale le attività appartenenti alle diverse categorie, che l'oggetto del presente bando è la progettazione definitiva ed esecutiva di un impianto fotovoltaico, la Stazione appaltante richiede come requisito, minimo-inderogabile l'avvenuto espletamento di progettazione di almeno un impianto fotovoltaico di pari importo.

Ariano Irpino, li 18/06/2013

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Pasqualino Miano)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pasqualino Miano", written over a light blue circular stamp.